

COMUNE DI NONANTOLA

STATUTO

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 164 dell'8/10/1991,
Modificato ed integrato con deliberazioni n. 6 del 23/1/1992 e n. 96 del 28/5/1992 -
Controllato dal CORECO nella seduta del 15/6/1992 con atto prot. n. 4190-
Modificato con deliberazione consiliare **n. 18 del 26/02/2009** -

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Nonantola rappresenta l'autonoma Comunità Nonantolana, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale, secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato e con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
2. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, il Comune promuove e divulga una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi e i popoli, di tutela dei diritti umani, anche con la collaborazione di movimenti e associazioni che agiscono a tale scopo nel Territorio Comunale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune si ispira ai principi di solidarietà e di pari opportunità tra i cittadini senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua e religione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e del volontariato all'amministrazione.
3. Il Comune assicura la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria di caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. Il Comune riconosce nella storia della Partecipanza Agraria di Nonantola la sua radice culturale più profonda e pertanto promuove e realizza con la Partecipanza un ampio e positivo rapporto di collaborazione.

5. Il Comune si oppone ad ogni forma di razzismo, favorisce l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; promuove e realizza una politica dell'accoglienza e dei diritti per gli stranieri immigrati e rifugiati politici in collaborazione con enti, associazioni e volontariato operanti nell'ambito del territorio comunale.
6. Il Comune riconosce il valore degli scambi con Enti locali di altri paesi e in particolare opera per favorire i processi di integrazione politico—istituzionale della Comunità Europea anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di altri Paesi nei modi stabiliti dal regolamento.
7. Il Comune, anche in collaborazione con altri enti e con il volontariato, istituisce il servizio di Protezione Civile coordinando le risorse umane e sociali, tecniche e scientifiche presenti nel Comune per la prevenzione e la previsione dei rischi, il soccorso e la gestione di eventuali emergenze che si verificano nel territorio comunale. Le organizzazioni e i compiti del servizio comunale di Protezione Civile vengono stabiliti in un apposito regolamento.
8. Il Comune ispira la propria azione, in particolare, ai seguenti criteri e principi:
 - a) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - b) la salvaguardia della natura e dell'ambiente come elemento fondamentale nella gestione del territorio;
 - c) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità di vita;
 - d) l'educazione permanente all'interno del ruolo educante della società inteso come capacità del tessuto sociale di formalizzarsi in servizi/istituzioni con peculiarità e valori propri in grado di trasmettere ed elaborare cultura e di partecipare al processo educativo insieme alle istituzioni scolastiche;
 - e) la valorizzazione e la promozione di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
 - f) il sostegno alla pratica delle attività sportive in tutte le forme ed espressioni.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione e con gli altri Enti Pubblici sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Forme di cooperazione particolari

1. Al fine della valorizzazione e del recupero all'uso pubblico del patrimonio storico, culturale e ambientale della Partecipanza Agraria di Nonantola, il Comune, tramite convenzione, può destinarvi anche risorse finanziarie a condizione che siano rispettati criteri di pubblica utilità, economicità e convenienza.
2. Per garantire il diritto del cittadino all'assistenza, alla casa, alla sicurezza sociale, il Comune può instaurare rapporti convenzionati di collaborazione o contratti con Enti o privati tali da comportare anche interventi onerosi a carico del Comune su immobili non di proprietà comunale, sempre che siano rispettati criteri di pubblica utilità, economicità e convenienza.
3. Per sviluppare l'attività sportiva, il Comune promuove e sostiene la partecipazione delle società sportive alla programmazione, costruzione e gestione degli impianti e dei servizi per lo sport con apposite convenzioni.

Art. 5

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: La Grande, Via Larga, Campazzo, Casette, Redù, Bagazzano, Rubbiara, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Km². 55,4.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Nonantola che è il capoluogo.
4. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori del proprio territorio ed all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

Art. 6

Albo pretorio

1. Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare all'«Albo Pretorio», per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1, avvalendosi degli uffici competenti.

Art. 7
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha uno stemma quale segno distintivo e un gonfalone di cui fa uso nelle manifestazioni di interesse locale, nazionale e internazionale, a significare la partecipazione della Comunità rappresentata. Lo stemma e il gonfalone sono stati riconosciuti nelle forme di legge. La sua riproduzione è allegata allo Statuto.

PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I
ORGANI ELETTIVI

Art. 8
Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco

Art. 9
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico—amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dal successivo comma 3 e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico— amministrativo.
3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi

annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

- c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi dell'articolo 36, comma 5 della legge 142/90.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune o della Provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione Provinciale, regionale e statale.

7. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
8. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

art. 11
Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie in conformità alle norme del regolamento.
2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.
3. Gli adempimenti previsti al 2° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 12
Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti con un numero di componenti non superiore a sette.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, sindacali, politiche, economiche, del volontariato ed esperti/e esterni/e per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano. Il Sindaco o l'assessore addetto sono tenuti ad intervenire ai lavori delle commissioni quando queste lo richiedono.

Art. 13
Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, per fini determinati, commissioni temporanee o speciali.
2. In dette commissioni possono essere chiamati a far parte, oltre ai consiglieri comunali, dirigenti e funzionari dell'amministrazione comunale, nonché esperti/e designati/e dai singoli gruppi consiliari, da organismi associativi e di partecipazione, da forze sociali, sindacali ed economiche e del volontariato.
3. Ogni commissione elegge, nel proprio seno, un Presidente ed eventualmente un Vice presidente.

Art. 14
Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. I pareri dati dalle commissioni sono obbligatori ma non vincolanti per l'organo, che li richiede.
4. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) la nomina del presidente della commissione;
 - b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15
Consiglieri

1. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma delle leggi vigenti e dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi e quando ciò sussista le relative surrogazioni.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Un quinto dei consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale con l'indicazione degli argomenti da trattare.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili per l'espletamento del mandato.
4. Ai medesimi è altresì assicurata la possibilità di avere notizie, atti e documentazioni relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, almeno 24 ore prima della seduta.
5. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio e ai lavori di tutte le commissioni di cui fa parte.

6. I consiglieri devono giustificare la loro assenza o impedimenti.
7. Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi o indagini su materie particolari, nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio stesso. Gli incarichi esterni possono essere esercitati anche oltre la data di scioglimento dei consigli, fino alla nomina dei successori.
8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 della L. 27.12.1985 n. 816, il Comune provvede al rimborso delle spese legali e processuali sostenute dagli amministratori comunali derivanti da procedimenti inerenti l'espletamento del mandato e conclusi con il proscioglimento o l'assoluzione degli stessi.
9. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Art. 16 Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno Comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior di voti per ogni lista.
2. il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17 Giunta comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta, la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generale ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 18 Elezione e prerogative

1. La Giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al Segretario del Comune, almeno 8 giorni prima dell'adunanza del Consiglio.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. La composizione della Giunta deve fare riferimento al perseguimento di una rappresentanza paritaria dei sessi, e, comunque non inferiore ad un terzo per ciascun sesso”.
4. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 19 Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 assessori.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri in numero massimo di 2 purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere e siano altresì dotati di requisiti di professionalità o rappresentatività di interessi della Comunità.
3. La composizione della Giunta deve fare riferimento al perseguimento di una rappresentanza paritaria dei sessi, e, comunque non inferiore ad un terzo per ciascun sesso”.
4. Gli assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, ma con facoltà di partecipare alla discussione.

Art. 20 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.
3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dall'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune, professionisti esterni.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il presidente o l'intero collegio dei revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

Art. 21
Attribuzioni

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o discrezionale nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo di obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano di competenza del Consiglio Comunale;
 - c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, secondo le modalità stabilite dal regolamento;
 - g) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) propone al Consiglio criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ed altro organo;

o) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentiti i revisori dei conti.

Art. 22

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Tale pubblicità deve realizzarsi con manifesti, locandine o simili collocati nell'ambito dell'intero territorio comunale nei punti e nei modi precisati dal regolamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su <persone>, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in <seduta segreta>.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
5. I verbali delle sedute del Consiglio comunale sono firmati dal presidente, dal Segretario e dal consigliere anziano fra i presenti.
6. I verbali delle sedute della Giunta sono firmati dal presidente e dal Segretario.
7. Sono possibili sedute del Consiglio con diritto di parola al pubblico secondo le modalità previste dal regolamento. Nella seduta di elezione del Sindaco e della Giunta è sempre previsto il diritto di parola al pubblico.

Art. 23

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali—esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 24
Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico—amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega agli assessori nei limiti delle vigenti disposizioni;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge,
- h) adotta ordinanze ordinarie;
- i) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- m) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- n) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
- o) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario comunale;
- p) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi comunali sentita la Giunta;
- q) il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,

al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

- r) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni perché il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- s) quale ufficiale di governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

Art. 25 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività comunale;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- e) provvede al fine di agevolare le funzioni dei Revisori dei Conti;
- f) promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26 Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti delle leggi;

- d) convoca la Giunta, la presiede e propone argomenti da trattare;
- e) ha potere di delega generale o parziale nei limiti delle vigenti disposizioni, delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio

Art. 27
Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta Comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Il Segretario comunale

Art. 28
Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
2. E' responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazioni da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge. Può richiedere il perfezionamento della proposta e l'approfondimento dei pareri, precisandone i motivi. Completa l'istruttoria con il suo parere in merito alla legittimità della proposta.
3. Assicura l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del dirigente o responsabile della direzione del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni, cura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.

5. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
- a) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - b) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
 - c) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - d) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - e) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - f) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 29 Vice Segretario

1. Al fine di coadiuvare il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto viene prevista la figura del vice Segretario.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e di ausilio all'attività del Segretario, il vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per accesso alla carriera del Segretario comunale.

CAPO II Uffici

Art. 30 Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti, bensì per progetti—obiettivo e per programmi;
 - b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle struttura e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 31 Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata in settori funzionali, sottordinati, ai quali si hanno gli uffici e i servizi. Al fine di meglio conseguire gli obiettivi assegnati sono inoltre istituite aree funzionali ispirate a criteri di flessibilità.
2. Le aree funzionali sono costituite da più servizi tra i quali si individuano elementi di sistematica interrelazione funzionale, ovvero di complementarità o affinità di tematiche, tali da comportare la definizione di politiche unitarie, nonché di coordinamento e di raccordo nella formulazione dei programmi e nella collocazione delle risorse.
3. Le aree funzionali sono, in via indicativa, le seguenti:
 1. affari generali
 2. economico-finanziaria
 3. tecnica
 4. servizi sociali e culturali.

La Giunta comunale, su proposta del Segretario, sottopone al Consiglio comunale, per l'approvazione, l'articolazione delle aree funzionali di cui sopra, in relazione al programma e per la durata del mandato amministrativo.

4. Il Regolamento definisce le modalità di funzionamento dei settori, degli uffici e dei servizi, nonché delle aree funzionali.

Art. 32 Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo—funzionale;
 - b) dotazione organica;
 - c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) diritti, doveri e sanzioni;
 - e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) trattamento economico.
- 4) La Giunta attua forme di consultazione con il sindacato in occasione della formazione del bilancio preventivo, consuntivo e ogni volta deve approvare o proporre al Consiglio Comunale scelte amministrative che incidono in modo rilevante sull'assetto dei servizi.

CAPO III I dirigenti

Art. 33 Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurano l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
2. È attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale e i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.
3. I dirigenti presiedono le commissioni di gara per gli appalti di opere e servizi e per l'alienazione di beni, di competenza del settore al quale sono preposti. Assumono la responsabilità della procedura relativa alla gara e stipulano i contratti in rappresentanza dell'Amministrazione comunale.
4. I dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale dipendente, escluso il personale delle qualifiche dirigenziali.
5. Le norme per il conferimento ai dirigenti della titolarità degli uffici sono stabilite dal regolamento.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi stabiliti dagli organi elettivi, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 34
Direzione di area funzionale

1. Gli incarichi di direzione di area funzionale sono conferiti dalla Giunta comunale, a tempo determinato, ai responsabili di settore di qualifica apicale, nonché a figure esterne all'ente, secondo criteri stabiliti dal Consiglio comunale, che tengano conto del curriculum professionale in funzione delle attività manageriali richieste.
2. Il conferimento degli incarichi di direzione di area a personale dipendente dall'Ente, comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
3. La durata degli incarichi di direzione di area funzionale non può superare i 90 giorni successivi all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 35
Rinnovo incarico di direzione di area funzionale

1. Il rinnovo dell'incarico di direzione di area è disposto con provvedimento della Giunta comunale.
2. Nel provvedimento di rinnovo è contenuta una valutazione dei risultati ottenuti dal direttore di area sulla base di una relazione del Segretario comunale.
3. Alla scadenza del periodo assegnato il direttore di area in ruolo presso il Comune riprende a svolgere le sue funzioni fino a nuova determinazione della Giunta comunale.
4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento espresso e motivato.

Art. 36
Competenze del direttore di area

1. Compete al direttore di area, in particolare:
 - a) convocare e presiedere la conferenza dei responsabili dei servizi dell'area funzionale;
 - b) assicurare la coordinata allocazione delle risorse su tematiche di interesse di più servizi appartenenti all'area;
 - c) curare il raccordo tra i programmi o servizi in vista del conseguimento di obiettivi cui debba concorrere l'azione coordinata di più unità organizzative;

- d) promuovere la costituzione di gruppi di lavoro tra i vari servizi o uffici e verificare i risultati unitamente ai responsabili interessati;
- e) partecipare alla definizione dei piani e dei programmi inerenti ai vari servizi o uffici;
- f) disporre, sentiti i responsabili interessati e per motivate e inderogabili esigenze, lo spostamento di personale tra i servizi dell'area funzionale;
- g) promuovere, in accordo con i responsabili dei servizi, forme di controllo economico interno della gestione dei servizi;
- h) presiedere le commissioni di concorso e di gara e assumerne le responsabilità in ordine alle relative procedure;
- i) esercitare l'attività sostitutiva in caso di inadempienza dei responsabili di settore;
- l) assicurare, avendone la totale responsabilità, il raggiungimento degli obiettivi posti a motivazione dell'incarico.

Art. 37

Attribuzione delle funzioni dirigenziali

1. Le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dal presente Statuto e comunque quelle previste dall'art. 51 della legge 142/90, verranno svolte dal Segretario comunale fino a quando non saranno presenti le figure dirigenziali di settore o di area funzionale.

CAPO IV Collaborazioni

Art. 38

Collaborazioni esterne

1. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad elevato e specifico contenuto di professionalità.

Art. 39

Attività libero—professionali dei dipendenti

1. Al personale che si trova in condizione professionale l'Amministrazione consente l'esercizio di attività libero—professionali, se compatibili con le vigenti disposizioni, al di fuori del territorio comunale, compatibili con i compiti d'ufficio in quanto teso all'acquisizione di esperienza e all'approfondimento di conoscenze, favorendo quelle a contenuto culturale-scientifico—tecnico. Il Capo dell'Amministrazione autorizza l'esercizio di tali attività secondo le modalità definite dal regolamento del personale.

Art. 40
Incarichi di natura professionale a dipendenti

1. Per potersi avvalere della esperienza acquisita da dipendenti professionisti, è facoltà della Giunta di affidare a dipendenti iscritti agli Albi di categoria, incarichi professionali da svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro da retribuirsi, in questo caso, a tariffa professionale se pur ridotta.

TITOLO III
SERVIZI

Art. 41
Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 42
Gestione in economica

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi.

Art. 43
La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi demandandone la disciplina ad apposito regolamento.

Art. 44
Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire <istituzioni>, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Le nomine devono essere effettuate nel rispetto del principio della parità e delle pari opportunità fra i sessi.
3. Il presidente ed il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di consiglieri comunali e circoscrizionali e di revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
4. Il presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della legge 6 giugno 1990, n. 142. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni nei confronti delle istituzioni.
9. La costituzione delle <istituzioni> è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 45
Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

Art. 46

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associate più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV BILANCIO E CONTROLLO INTERNO

Art. 47

Principi e criteri

1. Il Comune, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria che è assicurata con risorse certe, proprie e trasferite. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi della Repubblica.
2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
3. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico—finanziaria dell'ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
4. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
5. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo degli uffici dell'ente

Art. 48
Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.P.A.

Art. 49
Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progetto e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 50
Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse Comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 51 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di Comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali territoriali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 52 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 53 Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto della funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I Principi e criteri

Art. 54 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione attiva forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 55 Principi generali

1. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 59, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO II Organismi e forme di partecipazione

Art. 56
Associazioni

1. Il Sindaco su conforme parere della commissione consiliare competente registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono: le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, di culto, della tutela della natura e dall'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, le associazioni femminili, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dalle associazioni stesse.

Art. 57
Organismi di partecipazione

Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini.

Art. 58
Consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire le consulte in tutte le materie di interesse locale e di propria competenza.
2. Con le consulte il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni delle associazioni di categoria e dei sindacati più rappresentativi e dei cittadini attraverso attività propositive e di consultazione.
3. Le consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e degli altri organi elettivi.
4. Il regolamento comunale fissa le modalità di composizione e di funzionamento delle stesse.

Art. 59
Incentivazione

1. Alle associazioni registrate ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria—patrimoniale, che tecnico—professionale e organizzativo.
2. Il Comune può affidare alle forme associative registrate o alle consulte compiti di pubblico interesse secondo criteri di economicità ed efficacia sociale, prevedendo adeguate forme di controllo e verifica dei risultati.

Art. 60
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

Art. 61

Coordinamento degli interventi di cui alla Legge 104/92 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero e realizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti.

1. Il Comune recepisce i principi e le indicazioni operative espresse dalla Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che detta i principi generali per i diritti delle persone handicappate individuando altresì le diverse tipologie di interventi a favore degli stessi.
2. L’Ente Locale pone, quale proprio obiettivo, l’attuazione di tutti gli interventi e misure atti a favorire l’accesso, l’inserimento e l’integrazione sociale dei soggetti handicappati.
3. Tale obiettivo è perseguito altresì mediante il coordinamento degli interventi sociali e sanitari di cui alla Legge 104/92 con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti sul territorio.
4. Detto coordinamento degli interventi già in parte in atto da alcuni anni in questo Comune e di cui sono previste ulteriori fasi di sviluppo prevede forme di collaborazione a integrazione tra i vari soggetti, pubblici e privati, che a titolo diverso intervengono o possono intervenire per promuovere il pieno esercizio dei diritti della persona handicappata.
5. Tali forme di cooperazione si realizzano mediante:
 - a) convenzioni e accordi di programma, come previsto dagli artt. 24 e 27 della Legge 142/90, in particolare tra Enti Pubblici quali l’Ente Locale, l’U.S.L., il Provveditorato agli Studi e la Provincia, quali:

- convenzione tra U.S.L. n. 16 di Modena, il Comune e il Provveditorato agli Studi per la gestione del Centro di Addestramento Professionale per portatori di handicap;
 - convenzione per l'integrazione scolastica dagli alunni portatori di handicap tra Comune, Provveditorato agli Studi, Amministrazione Provinciale, Distretto Scolastico, U.S.L.;
 - previsione di allestimento di un centro per portatori di handicap medio—gravi adulti in collaborazione con Comuni limitrofi, per la realizzazione e anche con l'U.S.L. N. 16, per la gestione;
 - messa in rete dei centri per portatori di handicap esistenti ed erigendi sul territorio onde realizzare una ottimizzazione degli interventi, una razionalizzazione della gestione, un interscambio delle esperienze condotte.
- b) ulteriori convenzioni tra Comune ed Organizzazioni di volontariato operanti sul territorio per la realizzazione di attività rispondenti ai fini sopra indicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge 266/91.

6. È prevista l'organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con gli utenti, come previsto dall'art. 40, comma 2, Legge 104/92, presso gli Uffici del Settore Servizi Sociali.

CAPO III

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 62

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le sodalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini, entro 60 giorni dalla fine della consultazione o dalla consegna di questionari.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 63 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze volte ad ottenere interventi riguardanti specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dall'organo deliberante competente.
3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere la forma più idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 64 Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina la procedura della petizione, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisporre le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall'organo competente e la sua decisione è comunicata agli interessati entro giorni 60 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la Comunicazione.

Art. 65
Proposte

1. Almeno cento cittadini del Comune o le associazioni registrate di cui all'articolo 59, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età possono presentare proposte di deliberazione su argomenti attinenti l'attività amministrativa del Comune.
2. I soggetti proponenti possono farsi assistere e richiedere atti ed informazioni dagli uffici del Comune per la stesura delle proposte che intendono presentare.
3. La proposta viene sottoposta dal Sindaco all'organo competente entro 30 giorni; la seduta dell'eventuale organo è aperta e può prendere la parola un rappresentante del soggetto proponente, il giudizio è comunque reso entro 60 giorni e nel caso che sia negativo è sempre motivato.

Art. 66
Referendum consultivo

1. Il Sindaco indice referendum consultivo quando lo richiedono il dieci per cento dei residenti nel Comune che abbiano raggiunto la maggiore età.
2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, è facoltà del Consiglio comunale integrare il quesito con una o più domande alternative.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini residenti nel Comune che abbiano raggiunto la maggiore età. Il quesito soggetto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno un terzo degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
4. Il referendum consultivo può essere proposto su materie di esclusiva competenza del Comune. Non possono essere oggetto di referendum consultivo i provvedimenti tributari e di bilancio, la designazione e nomina di rappresentanze, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nella stessa legislatura e nell'ultimo triennio.
5. Sull'ammissibilità del quesito del referendum, decide una commissione tecnica dopo che siano state raccolte un numero di firme autenticate almeno pari al tre per cento dei cittadini di cui al comma 1. Il referendum è comunque indetto dopo che siano state raccolte un numero di firme autenticate tali da raggiungere il dieci per cento dei medesimi.
6. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta, la composizione della commissione di cui al comma precedente, la raccolta delle firme e la loro verifica, nonché ogni altra modalità concernente l'indizione e lo svolgimento del referendum.
7. Il referendum non ha luogo se il Consiglio delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione referendaria.

8. Il Consiglio comunale può deliberare con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune l'indizione di referendum consultivi per conoscere l'orientamento della popolazione interessata a determinati provvedimenti.
9. Qualora al referendum abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto, entro un mese dalla consultazione il Sindaco convoca apposita seduta del Consiglio comunale per il dibattito e per l'adozione dei provvedimenti relativi.

CAPO IV Iniziativa politica e amministrativa

Art. 67 Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi collettivi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o ad altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonee pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla Comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria entro 30 giorni deve pronunciarsi e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. Il soggetto competente all'emanazione del provvedimento finale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

CAPO V Diritto di accesso. Difensore civico

Art. 68 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 69 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di Comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni tenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 70 Accordo tra Enti per la nomina del Difensore civico

1. Il Comune provvede all'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico.

2. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare un accordo con enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della Provincia, per l'istituzione del Difensore Civico.
3. L'accordo di cui al comma precedente disciplina l'ufficio del Difensore Civico ed i rapporti fra le amministrazioni pubbliche che vi partecipano.
4. La deliberazione relativa all'accordo approva altresì il testo degli articoli che saranno inseriti nel presente Statuto.
5. Nel caso in cui non venga raggiunto l'accordo di cui ai commi precedenti, l'ufficio del Difensore Civico è disciplinato dagli articoli che seguono.

Art. 71 Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Ove tale maggioranza non sia raggiunta dopo due votazioni svolte in sedute distinte, è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Difensore Civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a consigliere comunale, di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche e Economia e Commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni di esperienza professionale nel settore giuridico—amministrativo.
3. L'elezione del Difensore Civico ha luogo allo scadere del 90° giorno del mese successivo all'ultima elezione del Consiglio comunale. Non si tiene conto, per tale computo, di eventuali scioglimenti del Consiglio stesso successivi all'inizio di decorrenza del termine.
4. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non è rieleggibile. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.
5. È ineleggibile a Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche degli ultimi cinque anni.

Art. 72 Incompatibilità

1. Si applica al Difensore Civico la disciplina delle incompatibilità previste per i consiglieri comunali.
2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi attività commerciale o professionale nel territorio comunale.

Art. 73
Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi con l'esercizio delle sue funzioni, con votazioni del Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. La revoca è proposta da almeno un terzo dei consiglieri; deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi.

Art. 74
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale e deve essere dotato di adeguate attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.
2. Il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento nel rispetto del segreto d'ufficio; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
4. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, quando il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del Difensore, in tal caso il Sindaco sottopone la questione al Consiglio.

Art. 75
Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione sul lavoro svolto, riferendone oralmente durante un'adunanza a ciò dedicata.
2. Ha diritto, e, se richiesto, l'obbligo di essere ascoltato dalle commissioni consiliari.

Art. 76
Indennità

1. Al Difensore Civico spetta un compenso annuo come stabilito dal regolamento.

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 77
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Ai fini del presente statuto sono equiparati ai cittadini italiani, i residenti di nazionalità non italiana nei limiti stabiliti dalla legge.
3. Le consulte di cui all'art, 58 possono assumere l'iniziativa per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 78
Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai soggetti, ai sensi di quanto dall'articolo 58 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti debbono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 79

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n° 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 80

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui alla comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 81

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto ad eccezione di quello sulla contabilità e di quello sui contratti. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.
3. I regolamenti di attuazione della legge 142/90 sono predisposti dalla apposita commissione consigliare.
4. Entro due anni dall'approvazione dello statuto, la commissione provvede a verificare l'andamento della sua attuazione.